

Ordine Avvocati Macerata - Segreteria

Da: "Alessandra Coppari" <alessandra.coppari01@giustizia.it>
A: "CONS.ORD. MC" <ordineavvmc@irnerio.it>; "Camera penale" <paologiuustozi@comeg.it>
Data invio: lunedì 13 luglio 2009 10.21
Allega: modifica al protocollo udienze della sez.penale del Tribunale.PDF; protocollo udienze penali davanti al GDP.PDF
Oggetto: protocollo udienze penali

TRIBUNALE DI MACERATA **Ufficio Segreteria Magistrati**

Indirizzo e-mail: alessandra.coppari01@giustizia.it
Tel. 0733/252299 – fax 0733/234054

13. LUG 2009
P.A.M. 2018/09

Come disposto dal Presidente, si inviano il protocollo delle udienze penali davanti al Giudice di Pace e la modifica al protocollo delle udienze penali già in vigore alla sezione penale del Tribunale.

Cordiali saluti. L'op.giud. Alessandra Coppari

Verbale riunione del 06/07/2009: approvazione Protocollo delle udienze penali davanti al Giudice di Pace.

Presenti:

dott. Alessandro Iacoboni	Presidente del Tribunale di Macerata
dott. Claudio Bonifazi	Presidente f.f. della sezione penale
Avv. Paolo Giustozzi	Presidente della Camera Penale di Macerata
Avv. Giancarlo Nascimbeni	rappresentante del Cons.Ord. degli Avvocati di Macerata
dott. Tantalocco Ubaldo	Giudice di pace coordinatore di Macerata
dott. Mantella Arturo	Giudice di pace coordinatore di Cingoli
dott. Calabrese Franco	Giudice di pace coordinatore di Civitanova Marche
dott. Di Renzo Mannino A.	Giudice di pace coordinatore di Recanati
dott.ssa Carlini Ornella	Giudice di pace in reggenza all'ufficio del GdP di Tolentino

Si dà atto che la riunione è stata indetta per discutere e approvare il protocollo delle udienze penali dinanzi al Giudice di Pace e per integrare il protocollo già in vigore nella sezione penale del Tribunale approvato il 31/10/2007.

L'Avv. Nascimbeni auspica che presso la sezione penale della sede distaccata di Civitanova Marche sia rispettato rigorosamente il protocollo sotto il profilo del numero massimo dei procedimenti da portare in udienza.

Il Presidente di sezione raccoglie l'invito a vigilare sull'applicazione delle direttive emesse negli anni precedenti.


Dopo discussione viene approvata e sottoscritta la modificazione del protocollo penale, relativa alle udienze, che viene allegato al verbale.

Viene di seguito approvato e sottoscritto il protocollo delle udienze penali del Giudice di Pace che tutte le parti si impegneranno a rispettare.

Il Presidente dispone, inoltre, trasmettersi copia del protocollo a tutti i Giudici Coordinatori, al Procuratore della Repubblica e al Presidente della Corte di Appello, secondo le rispettive competenze.

Altre copie verranno trasmesse al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata e alla Camera Penale di Macerata.

IL PRESIDENTE
(Alessandro Iacoboni)



TRIBUNALE DI MACERATA

Sezione penale

Proposta di protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali

1. DISCIPLINA GENERALE DELL'UDIENZA

- L'udienza penale dibattimentale – monocratica o collegiale – inizia di regola alle ore 9.00 ed è organizzata dal giudice in guisa tale che non si protragga oltre le ore 16,30 con una sospensione obbligatoria – ove non si concluda entro le ore 14,00 – di almeno 30 minuti a partire da tale ora, fatte salve le esigenze derivanti da situazioni particolari (ad esempio, processi con detenuti o per reati prossimi alla prescrizione ecc.), e comunque nel rispetto dei termini di orario previsti, per il personale di cancelleria, dalla contrattazione collettiva;
- L'Ufficiale Giudiziario o chi ne esercita le funzioni, deve trovarsi nell'aula di udienza almeno 10 minuti prima dell'inizio, e deve curare l'afflusso delle parti, degli ausiliari del giudice e dei testimoni identificandoli e prendendo nota dei nominativi dei presenti.
- La cancelleria di regola affigge il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della cancelleria della sezione entro le ore 13 del giorno precedente l'udienza. Il ruolo contiene l'elenco, in ordine alfabetico per ogni fascia oraria, dei processi identificati con l'indicazione del numero del RGNR e del numero di R.G. del Tribunale. Il ruolo è formato secondo i requisiti previsti dall'art. 20 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p., e contiene inoltre la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgere nel singolo processo. Almeno una copia deve essere messa a disposizione sui banchi riservati alle parti.
- Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni palesi di assenso o dissenso. Tutti i presenti in aula sono tenuti a tenere il proprio telefono portatile spento o a disattivare l'avviso sonoro di chiamata. Nelle adiacenze dell'aula di udienza i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti o comunque comportamenti tali da recare disturbo alla celebrazione del processo. E' cura dell'ufficiale giudiziario o di chi ne svolge le funzioni far rispettare queste prescrizioni.
- PM e difensori hanno l'obbligo di indossare la toga. I giudici popolari avranno cura di indossare abiti consoni alla funzione svolta. Il



1004 1



Consiglio dell'Ordine (ovvero la Camera Penale) pone a disposizione degli avvocati una toga;

- Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il Difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1° Cpp che, senza giustificazioni, non si presenti in udienza;
- Ove il rinvio della istruzione dibattimentale o della discussione di un giudizio che impone al PM e alle Parti Private notevole attività di preparazione dell'udienza, sia per qualsivoglia ragione prevedibilmente sicuro sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile le Parti a mezzo della Cancelleria, anche per via telefonica o telematica. Allorquando, invece, sia necessario disporre il rinvio della intera udienza per impedimento del Giudice o per altre ragioni che ne rendano impossibile lo svolgimento, (sciopero del personale, indisponibilità dei locali, etc.) il Giudice stesso ne darà preventivo avviso attraverso la diffusione solamente telematica di un comunicato, per il tramite dell'Ordine degli avvocati di Macerata, a tutti gli avvocati ad esso iscritti.

2. FASCE ORARIE

Il Giudice – monocratico o dibattimentale – designa le fasce orarie di trattazione dei singoli procedimenti avendo presente i seguenti criteri di massima:

- le udienze di prima comparizione vengono trattate dalle ore 9 alle ore 10,30. Sarà cura del giudice, all'inizio dell'udienza, distribuire all'interno della predetta fascia oraria i singoli processi, con intervallo di 10 minuti fra l'uno e l'altro; lo scaglionamento deve avvenire comunque nel rispetto delle esigenze obiettive di urgenza (ad esempio, processi con detenuti, anche per altra causa), e in subordine secondo criterio alfabetico; sull'accordo delle parti, e per motivate ragioni, il giudice può derogare a tale criterio;
- dalle 10,30 alle 12,30 vengono trattati i processi con attività istruttoria;
- dalle ore 12,30 fino al termine vengono trattati i processi fissati per la discussione;
- nessun processo può essere chiamato prima dell'ora indicata dal Giudice, dal GUP o dal PM, salvo diverso accordo fra tutte le parti processuali;
- il rinvio o il decreto di citazione a giudizio privo di indicazione dell'ora, si intende fatto per le ore 9.

- Nell'ambito di ciascuna fascia oraria il Giudice tratta con precedenza i procedimenti per i quali verifichi la presenza in aula di soggetti – anche non imputati – detenuti.

Nel disporre il rinvio dell'udienza il Giudice indica sempre l'orario dell'udienza stessa tenuto conto dei criteri sopra indicati.

3. UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE

- L'udienza di prima comparizione – nel rito monocratico e collegiale – è, di regola, destinata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento ed alle richieste di prove (artt. da 484 a 495 CPP) ed alla definizione dei giudizi ex art. 444 CPP. Nel caso di richiesta di accesso al rito ex art. 438 CPP (cd. <<secco>> o <<condizionato>>) il Giudice, di regola, verificata la sussistenza delle condizioni previste, rinvia ad un'udienza successiva (per la discussione, ovvero per l'acquisizione eventualmente dichiarativa e per la discussione).
- Nell'eventualità che l'imputato voglia avvalersi dell'accesso ai riti alternativi è gradita – ma non obbligatoria – una preventiva comunicazione alla Cancelleria del Giudice in guisa tale da consentire allo stesso una più consona e spedita trattazione del ruolo d'udienza.
- Alla prima udienza di comparizione dibattimentale, non si assumono prove dichiarative e le Parti non citano i testimoni ed i propri CT ed il Giudice non ne autorizza la citazione.
- Il PM ed il GUP inseriscono nei rispettivi decreti di citazione a giudizio, in calce agli stessi il seguente avviso: "LA PERSONA OFFESA E' CITATA A COMPARIRE AL SOLO SCOPO DI ESERCITARE LA FACOLTA' DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE PER CHIEDERE LE RESTITUZIONI ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO, PREVIA NECESSARIA NOMINA DI UN PROPRIO DIFENSORE. LA PERSONA OFFESA HA IL DIRITTO, MA NON L'OBBLIGO, DI INTERVENIRE ALL'UDIENZA SOPRA INDICATA CON L'AVVISO CHE IN DETTA UDIENZA ESSA NON SARA' SENTITA COME TESTIMONE. LA PERSONA OFFESA POTRA' ESSERE CITATA – CON NUOVA E SPECIFICA CITAZIONE - PER UNA UDIENZA SUCCESSIVA A QUELLA SOPRA INDICATA PER ESSERE SENTITA QUALE TESTIMONE E PER TALE EVENTUALE E SUCCESSIVA DATA ESSA HA L'OBBLIGO DI COMPARIRE."
- PM ed Avvocati, trattano di regola le questioni di cui agli artt. 484 e ss. CPP in guisa tale da consentire il rispetto degli orari indicati dal Giudice. Nell'eventualità di questioni preliminari (ad es. nullità, incompetenza territorio ecc. ecc.) particolarmente complesse è gradita – ma non obbligatoria – la presentazione di memorie ex art. 121 CPP almeno tre giorni prima dell'udienza fissata. In tal caso (e

ogniquale volta il PM o i Difensori abbiano esercitato, nel corso del dibattimento, la facoltà prevista dall'art. 121 CPP) la parte non potrà illustrare verbalmente il contenuto della memoria, ma alla stessa semplicemente si riporterà, salvo esigenze del tutto peculiari.

Alessandro
Claudio
Dario
Maurizio
Francesco